

Prot. n. 18973 / 2012

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania (di qui in avanti D.R.E. Campania) con sede in Napoli alla via A. Diaz n.11, legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Sangermano in qualità di Direttore Regionale, che delega per la sottoscrizione del presente atto la dott.^{ssa} Elisabetta Leo, Assistente di Direzione, con atto prot. n. 18406 del 16 aprile 2012.

e

Il **Comune di Paduli**, con sede in Paduli (BN) alla Piazza XXV Luglio n. 1, Partita IVA 00719660623 legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Michele Feleppa, che delega per la sottoscrizione del presente atto il Dott. Mario Mirabella in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del Settore Finanziario e Tributi giusta, delibera n. 33 del 20/03/2012

di qui in avanti “parti”

VISTO

- L'art. 1 del D.L. 20 settembre 2005 n.203, convertito, con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n.248, con cui è stata prevista la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e di favorire comportamenti di adesione spontanea agli obblighi tributari, in attuazione di principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa;
- il Provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 187461/07 del 3 dicembre 2007- che si allega al presente atto sotto la lettera “A”- pubblicato nella G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007, emanato a seguito di intesa con la conferenza Stato/Città ed Autonomie locali del 15 novembre 2007, con cui è stato dato parziale attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 203/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248 e con cui sono stati individuati:
 - 1) gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate definendo, nel contempo, la tipologia e le modalità di trasmissione delle segnalazioni;

- 2) le modalità che consentono ai Comuni di disporre delle informazioni necessarie e relative agli avvisi di accertamento la cui pretesa tributaria sia stata determinata dalle segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni stessi.
- il punto 9 dello stesso provvedimento n. 187461/07, con cui sono state previste forme di collaborazione in sede locale da attuarsi mediante protocolli d'intesa definiti tra le direzioni Regionali ed i Comuni interessati, volti alla definizione di programmi locali di recupero dell'evasione;
 - Il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, art.83, con cui sono stati previste al comma 9 ed al comma 6 alcune specifiche fattispecie di informazioni oggetto di segnalazione da parte dei Comuni all'Agenzia delle Entrate.
 - il Provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.2008/175466 del 26 novembre 2008, - che si allega al presente atto sotto la lettera "B"- con cui sono state definite le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali;
 - Il D.L. del 6 dicembre 2011 n.201 convertito in legge il 22 dicembre 2011 n.214 138/2011, con cui è stato- tra l'altro - abrogato il comma 2 dell'art.18 del D.L. del 31 maggio 2010 n.78, che stabiliva, ai fini della partecipazione all'attività di accertamento, per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'istituzione dei consigli tributari, e per i comuni con meno di cinquemila abitanti, l'istituzione dei consorzi;
 - Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 24114/12 del 27 febbraio 2012, - che si allega al presente atto sotto la lettera "C"- emanato a seguito dell'intesa raggiunta il 2 febbraio 2012 in sede di conferenza unificata, con cui sono confermati i 5 ambiti di segnalazioni qualificate previsti dal Provvedimento n.187461/2007 e distinte puntualmente - nell'apposito allegato tecnico - le tipologie di segnalazione da recapitare agli uffici dell'Agenzia ed ai reparti della Guardia di Finanza.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

- 1.1 La presente convenzione disciplina i rapporti tra le parti relativamente all'attività di accertamento ai sensi dell'art.1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- 1.2 Le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali rispettivamente riferiti ai Comuni ed all'Agenzia delle Entrate nel condiviso intento di assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di collaborazione amministrativa.

- 1.3 Il Comune partecipa all'attività di accertamento fiscale nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti.
- 1.4 Le segnalazioni del Comune sono prioritariamente riferite:
- alle annualità d'imposta oggetto di programmazione operativa dei controlli fiscali sostanziali da effettuarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate.
 - a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all'economia sommersa ed all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.

Art.2

Natura delle segnalazioni ed ambiti di intervento

- 2.1 Le informazioni sono strutturate in termini di segnalazioni "*qualificate*" intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.
- 2.2 Gli ambiti di intervento, rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate, sono espressamente previsti dal provvedimento n.187461/07 del 3 dicembre 2007 e dal D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, mentre le tipologie di segnalazione da recapitare all'Agenzia delle Entrate sono puntualmente individuate nel provvedimento n. 24114/12 del 27 febbraio 2012.

Art.3

Modalità di trasmissione delle segnalazioni

- 3.1 Le segnalazioni di cui al precedente art. 2, punto 2, saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite il sistema SIATEL V 2.0-Punto Fisco in modalità Web, nell'ambito del quale è resa disponibile l'apposita funzionalità di trasmissione secondo le specifiche tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26/11/2008 . Il flusso delle informazioni è, altresì, assicurato tramite supporto cartaceo, in presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente rilevante.
- 3.2 Vengono inoltre individuate le unità organizzative che, per le rispettive parti, sono investite del compito di coordinare e garantire il corretto flusso delle informazioni:
- Per la Direzione Regionale: Dott. Luigi Andolfo e Dott.^{ssa} Anna Lisa Guerriero
 - Per il Comune di Paduli: L'Area Amministrativa – Finanziaria – Tributaria coordinata dal Responsabile Dott. Mario Mirabella.

Art.4

Trattamento e sicurezza dei dati

- 4.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.
- 4.2 La sicurezza nella trasmissione dei dati sarà garantita, per le segnalazioni di cui al precedente art.3, punto 1, dal sistema telematico SIATEL, già utilizzato per lo scambio di informazioni tra Comuni ed Anagrafe Tributaria.
- 4.3 In ogni caso, per qualsiasi informazione fornita, il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'art.66 del Decreto Presidente della Repubblica 633/72 e art.68 del Decreto Presidente della Repubblica 600/73.

Art.6

Attività dell'Agenzia delle Entrate

- 5.1 Le segnalazioni trasmesse di cui all'art. 3 sono oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata per la predisposizione del piano annuale dei controlli, tenuto conto degli obiettivi fissati dalla convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.
- 5.2 In linea con quanto previsto dal provvedimento n. 187461/07 del 3 dicembre 2007, gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai Comuni, saranno tracciati sino alla fase della riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o accertamento.

Art.7

Ulteriori impegni

Le "parti" avviano, altresì, un rapporto di stretta collaborazione che le impegna a facilitare, anche attraverso concessioni reciproche, i rispettivi compiti d'istituto in materia di contrasto all'evasione fiscale.

In tale contesto di collaborazione, l'Agenzia si impegna ad avviare percorsi formativi sulle materie di propria competenza finalizzati ad ampliare la sfera delle conoscenze tecniche, anche strumentali, secondo un calendario e con modalità che saranno successivamente individuati.

Art.8
Durata e modifiche della convenzione

La presente convenzione si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, ha durata biennale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non intervenga disdetta da parte di uno dei firmatari.

Potrà, inoltre, essere integrata da ulteriori ambiti di comune interesse, da definirsi congiuntamente mediante specifici documenti aggiuntivi.

Napoli, 19 aprile 2012

Agenzia Delle Entrate
Direzione Regionale della Campania
p. Il Direttore Regionale
Enrico Sangermano
L'Assistente di Direzione
Elisabetta Leo

Comune di Paduli
p. Il Sindaco
Michele Feleppa
Il Segretario Comunale
Mario Mirabella